

letti gli atti, 19 e 21 marzo 1925, notificati in termine con i quali l'on. Senatore Emilio De Bonis si oppone a che la signora Felia Litta, vedova Matteotti, nell'interesse dei figli minori di lei e del fu Giacomo Matteotti, e l'on. Giovanni Amendola, deputato al Parlamento, parti direttamente danneggiate da reati commessi in tempi diversi in persona del padre di essi minori Matteotti e in persona di esso on. Amendola, possano esercitare azione civile nel procedimento penale in corso d'istruzione contro esso Senatore De Bonis, mediante la costituzione di parte civile, a norma dell'art. 53 del codice di procedura penale; perché, a dire dell'opponente, egli non è un imputato a norma dell'art. 65 di quel codice, e, soltanto per aver avuto notizia che a suo carico era iniziato un procedimento, si è presentato al giudice competente, che lo istruisce, per esporre le proprie difese, giusta la facoltà consentitagli nell'art. 310 cod. proc. pen.

Osserva che il motivo dell'opposizione non ha fondamento di ragione; perché la legge non dichiara in nessuna disposizione che l'azione civile, di cui nell'art. 5 del codice di procedura penale, è esercitata nel procedimento penale mediante la costituzione di parte civile contro un imputato noto, a norma dell'art. 65. Ma dichiara in quell'art. 5 che "il reato può produrre azione civile per il risarcimento del danno e per le restituzioni... d'azione appartiene al danneggiato od offeso, o a chi lo rappresenta, ed altresì a gli eredi del danneggiato od offeso e può essere esercitata contro l'autore del reato, contro chi ha concorso nel medesimo e, quando ne sia il caso, anche contro la persona civilmente responsabile."

L'azione civile, disciplinata in questa disposizione di legge è quella stessa, che ha fondamento di ragione nella disposizione dell'art. 1151 del codice civile: "Qualunque fatto dell'uomo, che arreca danno ad altri, obbliga quello, per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno". La dottrina e la giurisprudenza concordemente affermano doversi intendere la parola "fatto" nel significato, che le è costantemente attribuito in quasi tutta la legislazione: cioè non soltanto l'operare di uno o più individui, ovvero l'effetto prodotto, ma quello, questo e la persona stessa dell'agente o le persone degli agenti, cioè dell'autore e di tutti coloro che con l'opera o col consiglio abbiano concorso a l'illecito operare.

Affinché dunque nel procedimento penale sia ammissibile e possa essere legittimamente esercitata l'azione civile, è necessario e sufficiente il concorso di due condizioni assolute:

1^a che vi sia l'imputazione di un reato, per il quale si procede penalmente, se pure l'autorità giudiziaria competente non abbia ancora accertato e ricerchi la persona, che lo ha commesso, e le persone, che hanno concorso a commetterlo;

2^a che il reato abbia prodotto un danno risarcibile.

In altri termini il fatto, dal quale deriva l'azione civile, dev'essere considerato giuridicamente in rapporto a due soli elementi: la materiale esistenza di un reato e l'effetto del danno, che ha potuto originare. Basta dunque che per un determinato fatto, costituente reato e che abbia cagionata un'effettiva lesione giuridica, sia esercitata l'azione penale, affinché nel relativo procedimento si possa legittimamente esercitare l'azione civile, se pure non siano ancora individualmente accertati l'autore del reato e tutti coloro che

ed esso hanno concorso.

La questione, proposta da l'opponente, dev' essere decisa a norma della precisa disposizione di diritto sostanziale formulata nell'art. 7 del codice di procedura penale, che dichiara a chi appartiene e contro chi può essere esercitata l'azione civile nel procedimento penale; non a norma delle disposizioni di diritto formale, contenute negli art. 55 e 65 di quel codice, delle quali la prima dichiara dover essere la costituzione di parte civile notificate al pubblico ministero e a l'imputato e che produce effetto da la notificazione, mentre la seconda dichiara chi sia o debba considerarsi imputato nel giudizio o durante la istruzione.

Che per denunzia, presentata a l'Alta Corte, è in corso un procedimento penale contro l'on. Senatore Emilio De Bonis per reati, che hanno direttamente danneggiato la persona dell'on. Giovanni Amendola e le persone dei ministri Mattiotti. Tanto basta dunque, affinché essi si possano costituire parti civili nel procedimento penale.

Chiede

che l'on. Commissione permanente d'istruzione presso l'Alta Corte rigetti l'opposizione dell'on. Senatore Emilio De Bonis.

Roma 1° aprile 1925

L'Avvocato Generale del Re
G. Santoro

uff. e per riferire in Camera di consiglio, de-
lega il membro on. Senatore D'Andrea
Roma 1° aprile 1925
Il Presidente
D'Andrea